



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

SETTIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI
STATUTO DELLA REGIONE VENETO

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE PER LO STATUTO E PER IL
REGOLAMENTO
IL 6-7 AGOSTO 2004**

(Proposte di revisione dello Statuto regionale n. 1, 2, 3, 4, 5)

STATUTO DELLA REGIONE VENETO

Relazione del Presidente della Commissione per lo Statuto e per il Regolamento, Carlo Alberto Tesserin:

Signor Presidente, signori colleghi

è con viva soddisfazione ed emozione che, a nome della Commissione per lo Statuto e per il Regolamento, mi appresto ad illustrare il progetto del nuovo Statuto regionale che, dopo mesi di approfondimenti e dibattiti, passa all'esame del Consiglio.

Mi viene spontaneo richiamare il lavoro compiuto trentaquattro anni fa dalla omologa Commissione per lo Statuto, nominata all'indomani della prima elezione del Consiglio regionale, cui va il merito di aver elaborato il primo Statuto, quello vigente, che per più di trent'anni ha regolato la vita della Regione e che ha avuto il pregio di aver proposto soluzioni istituzionali ed organizzative di sicura originalità.

Certamente il contesto costituzionale, nel quale ha operato la Commissione che ho l'onore di presiedere, è profondamente diverso da quello del 1970, così come profondamente diverso è il contesto politico, sociale, economico e culturale della società veneta.

Una società che ha saputo crescere e progredire più di ogni altra e che ha conseguentemente subito profonde evoluzioni presentando oggi, più che per il passato, contraddizioni e problematiche a fronte delle quali la Regione è sempre di più chiamata a dare risposte, spesso urgenti e spesso non facili, ai cittadini, al mondo dell'impresa, ai vari livelli della comunità regionale, in un contesto reso ancor più complesso dal confronto con l'Europa e dalla globalizzazione dei rapporti socio economici in cui la Regione è coinvolta.

Lo Statuto regionale non è certamente lo strumento per dare tutte le risposte a tutte le esigenze.

Può essere però il momento in cui la Regione, varando le linee della propria organizzazione politica e funzionale, progetta idealmente le regole del suo rapportarsi con la società veneta nei prossimi anni.

Lo Statuto regionale è per sua stessa natura un complesso di disposizioni destinato a durare nel tempo, così come lo è la Costituzione di uno Stato.

Pertanto il criterio che ha guidato il lavoro della Commissione è stato quello: da un lato di consentire una lettura immediatamente percepibile da parte di tutti i cittadini, evitando, ove possibile, i tecnicismi giuridici; dall'altro quello di perseguire la essenzialità delle singole disposizioni, rinviando alle leggi ordinarie e ai regolamenti il loro svolgimento anche sotto il profilo procedimentale.

Il progetto in esame è sicuramente il frutto di un dibattito aperto, democratico, di tutti i gruppi politici presenti nel Consiglio regionale, che si sono espressi nella partecipazione costante e collaborativa dei componenti della Commissione cui va il mio ringraziamento per la vivacità e l'impegno dimostrato.

Siamo certamente soddisfatti di poter presentare al Consiglio un testo nato da una forte originalità di lavoro, basato, preliminarmente, sulla capacità di ascolto e di analisi e, successivamente, attuato per il tramite di un percorso non precostituito ma partecipato, condiviso ed innovativo.

Proprio per questo una particolare sottolineatura, non formale, ai componenti l'Ufficio di Presidenza: il Vicepresidente Vicario Achille Variati e il Vicepresidente Paolo Scaravelli.

Ci siamo ampiamente avvalsi delle elevate professionalità interne al Consiglio regionale, unitamente ai qualificatissimi professori Mario Bertolissi, Lorenza Carlassare, Sandro De Nardi, Francesco Pizzetti nonché all'avvocato Alfredo Bianchini.

Anche a tutti questi, e alla struttura burocratica consiliare, desidero ribadire un fortissimo ringraziamento che so essere pienamente condiviso da tutta la Commissione.

E' stato proprio il senso di responsabilità dei componenti della Commissione e dei precitati collaboratori che ha consentito, in queste ultime settimane, di pervenire, dopo il dibattito svoltosi in questi mesi, alla conclusione del lavoro di elaborazione del testo che è sottoposto al vostro esame; un testo che ritengo sicuramente all'altezza delle tradizioni di democrazia e di partecipazione che hanno caratterizzato la storia della Regione.

Da un punto di vista metodologico la Commissione, anziché procedere alla stesura di un testo che fosse frutto della elaborazione delle cinque proposte depositate dalle diverse forze politiche, ha scelto di elaborare uno Statuto nuovo, tenendo comunque sempre presenti i contenuti delle importanti formulazioni presentate.

Tale metodo, sicuramente più faticoso, ha consentito un dibattito e un apporto collaborativo certamente positivo e nel contempo condiviso da parte dei componenti della Commissione, solo così è stato possibile esprimere in maniera organica e compiuta gli orientamenti di tutte le forze politiche presenti in Consiglio e rappresentate in Commissione.

Ritengo opportuno fornire un quadro complessivo del percorso compiuto.

La Commissione, con la nomina del Presidente, avvenuta il 30 luglio 2003, ha iniziato la sua attività nel settembre successivo predisponendo una corposa documentazione preliminare che ha fornito ai componenti supporti informativi e di approfondimento su quanto sviluppatosi nello scenario nazionale e in capo alle altre Regioni.

I numeri della Commissione:

- 40 sedute di Commissione di cui 25 in sede e 15 fuori sede;*
- 16 sedute di Ufficio di Presidenza di cui 6 in sede e 10 fuori sede;*
- audizioni di oltre 300 tra enti, organizzazioni, associazioni e istituzioni;*
- 11 tra convegni e incontri;*
- 150 documenti di osservazioni;*
- 60 documenti e oltre 150 emendamenti presentati e illustrati;*
- oltre 2000 articoli di stampa recensiti.*

A ciò vanno aggiunti tutti gli innumerevoli dibattiti e le presenze svolte dai singoli componenti della Commissione, sia in sede istituzionale che in sede politica.

Prima di passare all'illustrazione dei singoli articoli, dei quali si compone la proposta del nuovo Statuto, ritengo richiamare alcuni presupposti fondamentali nei quali si collocano le scelte delle singole disposizioni.

Il principio sul quale si basa lo Statuto è la riaffermazione dell'autonomia della Regione, nel quadro dei principi costituzionali, affermati attraverso le leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni" e 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".

Lo Statuto regionale è lo strumento più idoneo a recepire il principio secondo cui l'autonomia regionale si fonda sulla dignità della persona e sui diritti che a questa ineriscono, nonché su altri principi che esaltano il valore della dignità umana. Il richiamo alle fonti del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto comunitario risponde all'esigenza in particolare di ancorare lo Statuto regionale ad una più ampia griglia di principi giuridici forti; di fornire supporto dal basso alla tenuta dei principi democratici della Costituzione nazionale; di pienamente legittimare la Regione a concorrere a esercitare funzioni di "pace positiva" nel più ampio contesto delle relazioni internazionali. L'autonomia regionale viene esercitata, secondo le norme della proposta di Statuto, nell'unità della Repubblica, nell'ambito dell'Unione europea e negli spazi istituzionali che sono propri dei diritti umani e della sussidiarietà. La proposta di Statuto ribadisce che la Regione Veneto è una comunità autonoma fondata sulla dignità della persona umana, sui diritti e le libertà che a questa ineriscono, sullo stato di diritto, sui principi di democrazia, di sussidiarietà, di solidarietà nazionale e internazionale, di pari opportunità dell'uomo e della donna nonché del superiore interesse dei bambini come proclamato dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia.

Altro principio espresso dallo Statuto è la democraticità e la trasparenza nel rapporto tra la Regione e i cittadini nell'ottica di rispondere in senso dinamico, efficace, tempestivo e moderno alla domanda di partecipazione della comunità regionale.

Altro pilastro dello Statuto è il rispetto del ruolo di autonomia degli enti locali che hanno trovato nelle modifiche costituzionali nuovo slancio e pieno riconoscimento, in un rinnovato rapporto di collaborazione con la Regione.

Ancora, la riaffermazione che l'azione della Regione deve essere in grado di realizzare un servizio rispettoso dei diritti e delle attese dei cittadini.

Altro fondamentale criterio ispiratore è la configurazione di ruoli definiti di responsabilità tra gli organi della Regione, privilegiando, sulla base dell'indirizzo costituzionale, la scelta dell'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.

Da un lato elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, cercando dall'altro di bilanciare il "presidenzialismo" con un ruolo forte del Consiglio regionale, titolare di competenze di legislazione, indirizzo e controllo e, in quanto organo della rappresentanza democratica

regionale, punto di riferimento privilegiato del sistema delle autonomie funzionali e territoriali e delle formazioni sociali.

In questa ottica è stato riconosciuto in via di principio al Consiglio regionale il potere regolamentare, salvo esplicita attribuzione alla Giunta regionale di tale potere in relazione a casi determinati dalla legge regionale.

La proposta di Statuto si compone di 66 articoli raccolti in sette parti così contraddistinte:

Parte I: Titolo I, Principi, artt. 1 e 2; Titolo II, Diritti, dall'art. 3 all'art. 10;

Parte II: Titolo I, Cittadini, partecipazione e autonomie, dall'art. 11 all'art. 18;

Parte III: Titolo I, Autonomia della Regione, dall'art. 19 all'art. 26; Titolo II, Gli organi della Regione, art. 27; Capo I, Il Consiglio regionale, dall'art. 28 all'art. 46; Capo II, Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale, dall'art. 47 all'art. 51;

Parte IV: Titolo I, La funzione legislativa, dall'art. 52 all'art. 55;

Parte V: Titolo I, Bilancio, demanio e patrimonio, dall'art. 56 all'art. 59; Titolo II, Organizzazione della Regione, dall'art. 60 all'art. 63;

Parte VI: Titolo I, Organi di garanzia, artt. 64 e 65;

Parte VII: Titolo I, Disposizioni transitorie e finali, art. 66.

Passando ad una valutazione più analitica delle singole disposizioni è doveroso soffermarsi sugli articoli contenuti nella Parte I^a "Principi e diritti", con i quali la Commissione ha inteso tracciare le linee fondamentali del rapporto della Regione con la società veneta.

Dopo la riaffermazione dell'autonomia regionale contenuta nel comma 1 dell'art. 1, nell'unità della Repubblica secondo i principi e nei limiti della Costituzione, è riconfermato il ruolo di Venezia come capoluogo della Regione, di cui si intenderà attuare la funzione di Città metropolitana secondo i percorsi legislativi da definire.

L'art. 2 richiama l'autogoverno del popolo veneto, già affermato nell'art. 2 del vigente Statuto, destinato ad attuarsi nelle forme rispondenti alle caratteristiche della sua tradizione, della sua storia e della sua cultura.

Gli articoli successivi tendono a delineare in maniera più puntuale le finalità cui la Regione intende ispirare la sua azione.

In tale quadro ritengo opportuno sottolinearne alcune tra le principali: la centralità della persona e della famiglia, la promozione della cultura della pace, della giustizia sociale, dei diritti umani; la sua tradizione storico-culturale cristiana; la funzione sociale del lavoro e dell'impresa; i legami con i veneti nel mondo; la valorizzazione del diritto alla vita; la rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti alla vita sociale ed economica della comunità regionale; la effettività del diritto alla libertà di studio, alla formazione permanente e del diritto al lavoro; la tutela e la protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù nel quadro di un'azione responsabile nei confronti delle future generazioni; l'impegno a tutelare gli aspetti tipici dell'ambiente veneto operando per assicurare la conservazione e il risanamento attraverso un governo responsabile del territorio; la promozione dell'adempimento dei doveri di solidarietà e degli interventi volti ad assicurare, secondo principi universalistici e di eguaglianza, il diritto alla salute e all'assistenza; infine la promozione di processi di integrazione di tutte le comunità insediate nel territorio regionale.

Con le disposizioni della Parte II (articoli da 11 a 18) la Regione ha inteso ribadire il principio di garanzia dei processi partecipativi alla determinazione delle proprie scelte amministrative e legislative da parte dei cittadini, delle autonomie locali e funzionali, delle formazioni sociali e più in generale delle associazioni che perseguono interessi generali, assicurando un'informazione ampia e diffusa in ordine alla propria attività.

Il principio di sussidiarietà, ora costituzionalizzato, è riaffermato esplicitamente all'art. 12: nella sua dimensione verticale, intesa come individuazione del livello istituzionale più adeguato nel quale collocare funzioni e risorse per rispondere al meglio ai bisogni della comunità; nella sua dimensione orizzontale in base alla quale viene favorita l'iniziativa dei cittadini, singoli e associati, finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale, riconoscendo e favorendo in questo contesto il ruolo del volontariato.

Altrettanto significative sono le disposizioni contenute nell'art. 13 in tema di petizioni, che tutti possono rivolgere agli organi regionali per richiederne l'intervento o per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale, nonché la facoltà di far pervenire al Consiglio

proposte od osservazioni sui progetti di legge, di regolamento o di atto di interesse generale in discussione.

Sempre in tema di strumenti di democrazia partecipata si collocano gli istituti del referendum abrogativo (art. 14) e del referendum consultivo (art. 15).

In particolare per quanto riguarda il primo istituto, è mantenuto il limite, già previsto nel vigente Statuto, di trentamila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione quali richiedenti il referendum, ed è confermato il principio contenuto nell'art. 75 della Costituzione secondo cui la proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Una novità certamente di rilievo è l'attribuzione del giudizio di ricevibilità e ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo alla Commissione di garanzia statutaria, organo di nuova costituzione, che si sostituisce al Consiglio regionale, al quale il vigente Statuto attribuiva tale competenza. La scelta è quella di individuare un organo terzo di garanzia teso a porsi come tutore della trasparenza nel procedimento abrogativo.

Il comma 5 dell'art. 14 stabilisce che non è ammesso il referendum per l'abrogazione di: leggi tributarie e di bilancio e relativi provvedimenti di attuazione; leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto, di leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che siano meramente riproduttive di tali norme; leggi e regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre Regioni; regolamenti interni degli organi regionali.

L'istituto del referendum consultivo, che costituiva una delle intuizioni del vigente Statuto, trova riconferma nell'art. 15.

Infine viene riconfermato all'art. 16 l'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare da almeno cinquemila elettori dalla Regione.

In attuazione dell'art. 123 della Costituzione così come modificato dalle leggi costituzionali 1/1999 e 3/2001, è previsto all'art. 17 l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali, organo rappresentativo degli enti locali, di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione. La previsione, a livello costituzionale, di tale organo è l'espressione di un percorso di riconoscimento e valorizzazione del ruolo delle autonomie locali, che la proposta di

Statuto ha inteso interpretare sia nella configurazione della composizione dell'organo sia nel coinvolgimento attraverso un parere obbligatorio sugli atti fondamentali della Regione.

Importante ruolo è affidato alla legge regionale che sarà chiamata a dare attuazione alla previsione statutaria.

Altra innovazione è la previsione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (art. 18) quale organo rappresentativo delle categorie produttive, delle organizzazioni dei lavoratori, delle organizzazioni professionali, delle associazioni di consumatori, del terzo settore, delle autonomie funzionali e della cooperazione. Con la previsione di tale organo si è inteso dare una risposta alle istanze di coinvolgimento in particolare del mondo economico e produttivo ai processi decisionali della Regione mediante l'espressione di un parere obbligatorio su provvedimenti di particolare rilevanza sotto il profilo economico e sociale.

Le disposizioni del Titolo I della Parte III investono più direttamente gli aspetti afferenti l'attività di governo e amministrativa della Regione e il conseguente rapporto, sulla base del principio di sussidiarietà, con gli enti locali nonché l'autonomia finanziaria della Regione in particolare nei rapporti con lo Stato in attuazione dei principi sanciti dall'art. 119 della Costituzione (artt. 21 e 23).

Con gli artt. 20 e 25 viene: da un lato affermato il principio che la Regione esercita le sole funzioni amministrative attinenti alla sua organizzazione nonché a esigenze di carattere unitario, non conferibili agli enti locali, escluse forme di gestione amministrativa a livello comunale, provinciale o comunque infraregionale; dall'altro la Regione conferisce, nel rispetto delle prerogative dei Comuni, ad essi, alle Comunità montane, alle Città metropolitane, alle Province, le competenze amministrative necessarie all'autogoverno locale, ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario della Regione.

In questo contesto si colloca la previsione dei commi 3 e 4 dell'art. 25 concernenti le funzioni conferite o conferibili alla Provincia di Belluno, transfrontaliera e totalmente montana, o ad altre Province.

Coerente con tale impianto è il potere di sostituzione che la Regione mantiene (art. 26) in caso di inerzia o inadempienza degli organi degli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni conferite.

Il Titolo II della Parte III disciplina gli organi regionali e le relative funzioni.

Per quanto riguarda il Consiglio regionale l'art. 28 descrive analiticamente i relativi poteri e funzioni che non sto qui a ripetere, rinviando sotto questo profilo al comma 3. Va peraltro sottolineata la centralità della funzione di indirizzo politico e amministrativo sull'attività della Regione e del relativo controllo, l'esercizio della potestà legislativa, l'esercizio della potestà regolamentare, non attribuita dalla legge regionale alla Giunta regionale. Viene mantenuta la competenza residuale relativamente ad ogni provvedimento per il quale la Costituzione, lo Statuto o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla Regione.

Ampiamente dibattuto è stato il tema della determinazione del numero dei consiglieri regionali, da un lato propendendosi per l'individuazione del numero nello Statuto, anche tenendo conto della scelta in tal senso operata da altre Regioni, dall'altro ipotizzandone la definizione in sede di legge elettorale regionale, nel quadro di più ampi principi del sistema elettorale. Questa è stata la scelta adottata dalla Commissione su cui il Consiglio è chiamato a esprimersi.

Per quanto riguarda il ruolo del Consiglio e dei consiglieri va sottolineato il rafforzamento delle funzioni ispettiva e di controllo, riconoscendo un ruolo specifico alle opposizioni.

Nel complesso si ritiene sia stato raggiunto un equilibrio di funzioni tra l'organo legislativo e l'organo esecutivo, ferme restando le responsabilità di ciascun organo.

Per quanto riguarda l'Ufficio di Presidenza è stata mantenuta l'impostazione originaria, che prevede l'elezione del Presidente del Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e quella dei Vicepresidenti e dei Segretari con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.

Una particolare sottolineatura ritengo vada fatta per quanto riguarda le prerogative dei consiglieri regionali, cui l'art. 34, non solo riconosce il potere di iniziativa, di interrogazione, di interpellanza e di mozione, ma ribadisce la facoltà di acquisire dati e informazioni concernenti l'attività della Regione, delle aziende e agenzie regionali.

Per quanto riguarda le Commissioni permanenti viene riconfermato il potere di svolgimento di attività conoscitive volte all'acquisizione di dati, informazioni e documenti e altro materiale utile alla loro attività.

Significativa la previsione dell'art. 42 che ribadisce l'autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile del Consiglio regionale, in ciò riprendendo un principio

già presente nell'ordinamento, ma introducendo una novità di rilievo quale quella secondo cui il Consiglio si avvale di personale inserito in uno specifico e separato ruolo. Precisazione questa che tende a esaltare ulteriormente, all'interno della Regione, l'autonomia di ruolo e di funzioni del Consiglio regionale.

Per quanto riguarda la forma di governo e quindi specificamente il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale la proposta di Statuto ha operato la scelta della elezione diretta recependo in toto il meccanismo costituzionale che prevede, da un lato la nomina dei componenti della Giunta regionale da parte del Presidente eletto, dall'altro il coinvolgimento del destino del Consiglio regionale nelle vicende, anche di carattere personale, che possono interessare il Presidente della Giunta. È il principio del "simul stabunt simul cadent" previsto dalle disposizioni costituzionali.

È stata ampiamente dibattuta in Commissione anche la soluzione alternativa proposta dai rappresentanti dei gruppi di Rifondazione comunista e Comunisti italiani, volta a riportare il sistema di elezione della Giunta regionale e del Presidente della Giunta nell'ambito del Consiglio regionale, riprendendo in sostanza la forma di governo che ha disciplinato la vita della Regione fino alle riforme costituzionali; conseguentemente quindi Presidente della Giunta e Giunta regionale eletti dal Consiglio regionale e nell'ambito dei componenti del Consiglio regionale. Il tutto all'interno di un sistema elettorale proporzionale maggioritario.

Si tratta di una soluzione sicuramente compatibile con il dettato costituzionale vigente che, all'ultimo comma dell'art. 122, nel prevedere l'elezione del Presidente della Giunta a suffragio universale e diretto, consente allo Statuto di disporre diversamente. Tale argomento, come decisamente segnalato in Commissione, troverà ulteriori elementi di illustrazione e dibattito in Aula.

Nell'impianto normativo licenziato, fra le funzioni del Presidente della Giunta vi è quella di dirigere la politica della Giunta, di nominare e revocare i componenti della Giunta regionale, che possono essere scelti tra consiglieri regionali o tra soggetti esterni al Consiglio in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere regionale, di promulgare le leggi e di emanare i regolamenti regionali; più in generale di esercitare tutte le funzioni che gli siano attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

La Giunta regionale risulta composta da un numero non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio e comunque con un massimo di quattordici.

Viene confermato il principio della collegialità, con il potere del Presidente di attribuire per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta o di affidare a uno o più componenti della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.

L'art. 51 disciplina, in ciò richiamandosi alle disposizioni costituzionali, la sfiducia da parte del Consiglio nei confronti del Presidente della Giunta regionale, con mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, nonché gli effetti della rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale.

La Parte IV disciplina la funzione legislativa, nel cui ambito riconosce il potere di iniziativa, oltre che al popolo, alla Giunta regionale, a ogni consigliere regionale, agli enti e organi ai quali è conferita dallo Statuto, quali il Consiglio regionale delle autonomie locali e il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. L'iniziativa spetta inoltre ai singoli Consigli provinciali, ai Consigli dei Comuni capoluogo di Provincia e alle Città metropolitane, ai Consigli di Comuni che singolarmente o unitariamente ad altri raggiungano complessivamente una popolazione non inferiore a diecimila abitanti.

Viene confermato che i progetti di legge di iniziativa popolare non decadano con la fine della legislatura, mentre si prevede che i progetti di legge di istituzione di nuovi Comuni o di modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni, che siano respinti dal Consiglio regionale, non possono essere ripresentati prima del termine di dieci anni, ridotto a cinque se di iniziativa dei Comuni. Con tale norma si è inteso non tanto limitare l'iniziativa legislativa in materia, quanto evitare il ripetersi di iniziative legislative che comportano obbligatoriamente procedimenti consultivi delle popolazioni interessate, spesso riconfermativi di indirizzi negativi già precedentemente espressi.

Per quanto riguarda il procedimento legislativo va segnalata la previsione innovativa contenuta al comma 2 dell'art. 53 della funzione redigente che il Consiglio, con le modalità e nei limiti ivi previsti, può affidare alla Commissione su iniziativa della Commissione interessata, introducendo uno strumento di semplificazione già presente al Parlamento nazionale.

La Parte V, riguarda, rispettivamente al Titolo I il bilancio, il demanio e il patrimonio e al Titolo II l'organizzazione della Regione.

In questo secondo ambito rientrano la possibilità di istituire con legge agenzie regionali ed enti dipendenti. Inoltre, sempre con legge regionale, potrà essere disciplinata la partecipazione della Regione a società costituite ai sensi del codice civile.

Nella Parte V - Organi di garanzia - è disciplinata all'art. 64 l'istituzione della Commissione di garanzia statutaria, organo del tutto nuovo nella organizzazione della Regione a cui è affidata la funzione di consulenza e garanzia, intervenendo specificamente in tema di regolarità e ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo e di iniziativa legislativa popolare.

La Commissione di garanzia esprime altresì il proprio parere su richiesta motivata del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, nonché del Consiglio delle autonomie locali, riguardo all'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione, nell'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e degli enti locali e negli altri casi previsti dalle leggi regionali.

Lo Statuto infine istituzionalizza all'art. 65 il Difensore civico e il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, quali distinti organi di garanzia, da un lato nel rapporto tra il cittadino e l'Amministrazione e dall'altro di fasce particolarmente deboli della società quali sono i bambini e gli adolescenti, sotto questo profilo recependo i principi sanciti a livello internazionale in tema di tutela del minore e del fanciullo.

La Parte VII infine disciplina la fase transitoria prevedendo, da un lato prioritariamente l'adeguamento tempestivo del Regolamento del Consiglio alle nuove disposizioni statutarie, dall'altro l'attuazione, entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto, delle nuove normative regionali o delle modificate disposizioni. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme legislative e regolamentari continuano comunque ad applicarsi le leggi e i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto. In ciò riconfermando il principio di continuità dell'ordinamento e al fine di evitare vuoti normativi.

Concludo la mia relazione con l'auspicio che il dibattito che si svilupperà in quest'aula porti a un confronto politico sereno e corretto, teso, pur nella diversità delle posizioni politiche, a dare al Veneto uno strumento che contribuisca a esaltare e valorizzare la vita democratica della Regione nei prossimi anni.

La storia e l'impegno della Regione Veneto sui percorsi autonomistici, sviluppatasi non solo negli ultimi anni, potevano, e forse dovevano, far pensare ad una "Carta costituyente" più avanzata, in alcuni casi, definita più "coraggiosa".

Ritengo però che i non pochi limiti imposti dalle vigenti norme costituzionali, la continua e spesso contraddittoria interpretazione delle stesse, accompagnata dalla perdurante fase di transizione istituzionale, ci abbiano fatto privilegiare la concretezza di pretendere con forza quanto ci è certamente dovuto, rinviando a tempi meglio delineati ulteriori elementi di novità.

Per questo, e con la piena consapevolezza di questi limiti, ritengo di poter affermare che trattasi di un testo almeno di buon livello: perché è sobrio, pur nell'enfasi di alcune proposizioni, tutto sommato breve, in un tempo in cui tutto è sovrabbondante; chiaro nei riferimenti a ciò che è "del Veneto", senza divagazioni. E se è buono, l'ottimo essendo nemico del buono, allora il risultato raggiunto può essere ritenuto davvero positivo: senza retorica, perché è il meglio di ciò che la politica, arte del possibile, oggi ha saputo e potuto elaborare.

L'esserne consapevoli è un valore: anche in termini di onestà e di umiltà.

STATUTO DELLA REGIONE VENETO

PARTE I TITOLO I – PRINCIPI –

Art. 1

1. Il Veneto è Regione autonoma, nell'unità della Repubblica italiana, secondo i principi e nei limiti della Costituzione.
2. La Regione è costituita dalle comunità della popolazione e dal suo territorio.
3. Il capoluogo della Regione è Venezia, la cui funzione di Città metropolitana è attuata secondo le procedure di legge.
4. La Regione ha bandiera, gonfalone e stemma stabiliti con legge regionale.

Art. 2

1. L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia.
2. La Regione salvaguarda e promuove l'identità storica e culturale del popolo veneto, valorizza e tutela le minoranze presenti nel proprio territorio.

TITOLO II – DIRITTI –

Art. 3

1. La Regione ha per fine l'affermazione della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica.
2. La Regione riconosce e valorizza lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia.
3. La Regione, in conformità con la tradizione storico-culturale cristiana del suo popolo, con le proprie tradizioni di libertà di scienza e di pensiero e di laicità delle istituzioni, ispira la propria azione ai principi di eguaglianza e di solidarietà nei confronti di ogni persona di qualunque provenienza, cultura e religione, promuovendo processi di integrazione.
4. La Regione promuove la cultura di pace, opera per la giustizia sociale, i diritti umani, il dialogo e la cooperazione tra i popoli.
5. La Regione riconosce la funzione sociale del lavoro e valorizza la funzione sociale dell'impresa come strumenti di promozione delle persone e delle comunità.
6. La Regione, consapevole della storia comune, mantiene i legami con i veneti nel mondo, favorendone la continuità di rapporto e di pensiero.

Art. 4

1. La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili e le libertà fondamentali dell'uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto comunitario e internazionale.
2. La Regione garantisce e valorizza il diritto alla vita.
3. La Regione è impegnata a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei suoi abitanti, impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti alla vita sociale ed economica della comunità regionale.
4. La Regione riconosce e valorizza le differenze di genere e rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra uomo e donna.
5. La Regione opera per garantire e rendere effettivo il diritto al lavoro. Valorizza l'imprenditorialità e l'iniziativa economica individuale e collettiva, tutela il lavoro in tutte le sue forme e sostiene la cooperazione.
6. La Regione opera per garantire e rendere effettivi il diritto alla libertà di studio e il diritto alla formazione permanente.
7. La Regione riconosce la centralità e l'autonomia dell'università, valorizza la ricerca, quali forze trainanti delle proprie comunità.

Art. 5

1. La Regione promuove l'adempimento dei doveri di solidarietà e assicura, secondo principi universalistici, il diritto alla salute e all'assistenza.

Art. 6

1. La Regione informa la propria azione al principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future. A tale scopo ispira il proprio ordinamento legislativo e amministrativo alla tutela e protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, alla salvaguardia dell'ambiente, favorendo gli istituti necessari e utili a tale scopo.

Art. 7

1. La Regione tutela e valorizza gli aspetti tipici e caratteristici dell'ambiente veneto.
2. La Regione opera per assicurare la conservazione e il risanamento dell'ambiente attraverso un governo del territorio che considera i suoi elementi – aria, terra, acqua, flora e fauna – come beni e risorse comuni.
3. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità dell'ambiente, sui rischi per la salute, e su ogni altra situazione di criticità che si manifesti sul suo territorio.

Art. 8

1. La Regione promuove processi di integrazione delle persone e di tutte le comunità stabilmente insediate nel territorio regionale, rifiutando pregiudizi e discriminazioni e considerando come valore fondamentale la pacifica convivenza dei popoli. La Regione, inoltre, nel rispetto della competenza dello Stato a disporre in tema di cittadinanza e di diritti politici, promuove la partecipazione ai processi istituzionali dei cittadini stranieri residenti nel suo territorio.

Art. 9

1. La Regione, consapevole dell'inestimabile valore del patrimonio paesaggistico, storico, artistico e culturale del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurarne la tutela e la valorizzazione e a diffonderne la conoscenza nel mondo.

Art. 10

1. La Regione favorisce il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione come presupposto per l'esercizio della democrazia.

PARTE II**TITOLO I – CITTADINI, PARTECIPAZIONE E AUTONOMIE –****Art. 11**

1. La Regione promuove la partecipazione ai processi di determinazione delle proprie scelte legislative e amministrative da parte dei cittadini, delle autonomie locali e funzionali, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni che perseguono la tutela di interessi generali.
2. La Regione, allo scopo di rendere effettivo il diritto alla partecipazione, assicura, nei modi stabiliti dalla legge, un'informazione ampia e diffusa in ordine alla propria attività.

Art. 12

1. La Regione informa la propria attività al rispetto dell'autonomia dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro forme associative, applicando i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione delle funzioni e valorizzando il principio di responsabilità politica e amministrativa dei diversi livelli di governo locale.
2. La Regione riconosce e valorizza le autonomie funzionali e favorisce l'iniziativa dei cittadini, singoli e associati, finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale. Riconosce e favorisce il ruolo del volontariato.

Art. 13

1. Tutti possono rivolgere petizioni agli organi regionali per richiederne l'intervento o per sollecitare l'adozione di atti di interesse generale.
2. Le petizioni rivolte al Consiglio regionale sono esaminate dalla Commissione competente entro sei mesi dalla loro ricezione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento; l'esito delle petizioni è comunicato agli interessati.

3. Gli altri organi regionali sono tenuti a comunicare annualmente al Consiglio il contenuto delle petizioni da essi ricevute e il loro esito.

4. Tutti possono altresì far pervenire al Consiglio, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento, osservazioni e proposte sui progetti di legge, di regolamento o di atto di interesse generale in discussione. Il Regolamento definisce le modalità relative all'esame di tali osservazioni e proposte, garantendo comunque che esse siano adeguatamente esaminate e prese in considerazione nel corso dei lavori del Consiglio.

Art. 14

1. Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale è indetto dal Presidente della Giunta regionale, quando lo richiedano almeno trentamila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

2. Partecipano al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle richieste di referendum è di competenza della Commissione di garanzia statutaria.

5. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione: delle leggi tributarie e di bilancio e dei relativi provvedimenti di attuazione; delle leggi o delle disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto, di leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che siano meramente riproduttive di tali norme; delle leggi e dei regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni; dei regolamenti interni degli organi regionali. Sono comunque inammissibili le richieste di referendum aventi oggetti non omogenei.

6. Nel caso in cui un referendum abbia dato esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di proclamazione del risultato.

7. Non può essere presentata richiesta di referendum nei dodici mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi al suo insediamento. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio, i referendum già indetti sono sospesi all'atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio e sono indetti nuovamente entro sei mesi dal suo insediamento.

8. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum abrogativo. In particolare, prevede la garanzia dell'informazione sul referendum indetto e assicura al comitato promotore e ai gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale la possibilità di compiere un'adeguata attività di propaganda a sostegno o contro l'accoglimento della richiesta.

Art. 15

1. Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate a provvedimenti determinati. Può promuovere, altresì, referendum consultivi su proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio stesso o della Giunta regionale, incluse le iniziative regionali di leggi statali.

2. Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate i progetti di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.

3. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento dei referendum consultivi, assicurando il diritto all'informazione e la possibilità di compiere un'adeguata attività di propaganda a sostegno o contro l'approvazione del quesito referendario.

Art. 16

1. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione di progetti, redatti in articoli e sottoscritti da almeno cinquemila elettori della Regione.

Art. 17

1. Il Consiglio delle autonomie locali è organo rappresentativo degli enti locali, di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.

2. Il Consiglio è composto dai Presidenti di Provincia, dai Sindaci delle città capoluogo e delle Città metropolitane e da una significativa rappresentanza dei Sindaci e dei Consigli dei

Comuni fino a quindicimila abitanti, di quelli superiori a quindicimila abitanti compresi quelli delle città capoluogo e delle Città metropolitane, delle Comunità montane e dei Consigli provinciali. In ogni caso, il Consiglio non può superare il numero di cinquanta componenti.

3. La legge regionale disciplina le modalità e i criteri di composizione del Consiglio, la nomina dei componenti, nonché la durata del medesimo, ispirandosi a criteri di rappresentanza territoriale; ne assicura la piena autonomia regolamentare, organizzativa, finanziaria e funzionale.

4. Il Consiglio delle autonomie locali esprime, secondo le modalità e con gli effetti fissati dalla legge regionale, parere obbligatorio: sui progetti di modifica dello Statuto; sui progetti di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto di competenze e di funzioni tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali; sui progetti di legge istitutivi di enti regionali e di conferimento ad essi di funzioni e delle relative risorse; sul documento di programmazione economica e finanziaria; sui progetti di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo.

5. Nel caso di parere contrario sulle proposte assoggettate al parere del Consiglio delle autonomie locali, il Consiglio regionale, con motivazione espressa, può comunque procedere alla relativa approvazione, con la maggioranza dei componenti, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

6. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il proprio parere su ogni altra questione ad esso demandata dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti regionali ovvero dal Consiglio regionale. La legge regionale prevede forme di raccordo tra il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale.

7. Con il Regolamento del Consiglio regionale sono disciplinati i rapporti tra Consiglio regionale e Consiglio delle autonomie locali.

8. Il Consiglio delle autonomie locali ha iniziativa legislativa regionale e può proporre alla Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale.

Art. 18

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è organo rappresentativo delle categorie produttive, delle organizzazioni dei lavoratori, delle organizzazioni professionali, delle associazioni dei consumatori, del terzo settore, delle autonomie funzionali e della cooperazione.

2. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro esprime parere obbligatorio: sui progetti di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo; sulle proposte di piani e programmi regionali di carattere economico-sociale. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro può formulare inoltre, a richiesta, proposte od osservazioni sulle leggi, sui regolamenti e sugli altri provvedimenti di competenza della Giunta e del Consiglio regionale.

3. La legge regionale disciplina i criteri di composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Il Regolamento disciplina i rapporti fra il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e il Consiglio regionale.

4. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro esercita, secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla legge regionale istitutiva, l'iniziativa legislativa regionale.

PARTE III

TITOLO I – AUTONOMIA DELLA REGIONE –

Art. 19

1. La Regione fonda la sua azione di governo sul rispetto dei principi di partecipazione, di trasparenza, di sussidiarietà, di efficienza e di adeguatezza.

2. La Regione assume come criterio ispiratore della propria azione il metodo della programmazione, assicurando il concorso degli enti locali, delle associazioni sindacali, delle categorie produttive e professionali.

3. La Regione favorisce la concertazione con le rappresentanze istituzionali, sociali ed economiche.

Art. 20

1. La Regione, nella sua attività di governo, provvede, in particolare, alla:

a) formulazione di programmi, piani, indirizzi e delibere quadro relativi all'attività amministrativa di interesse regionale, anche con riferimento alle funzioni conferite agli altri livelli territoriali di governo locale del Veneto;

- b) individuazione e realizzazione di progetti, azioni e attività di rilevanza regionale;
- c) definizione di criteri, parametri, requisiti quantitativi o qualitativi da osservare nel territorio regionale;
- d) predisposizione, organizzazione e mantenimento di risorse tecniche od operative che risulti opportuno concentrare a livello regionale o comunque sovraprovinciale;
- e) raccolta ed elaborazione, con la collaborazione degli enti locali e sentito il Consiglio regionale delle autonomie locali, delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione e dal sistema complessivo dei livelli di governo territoriali del Veneto o derivanti da esso;
- f) verifica complessiva, anche attraverso appositi controlli di gestione e con specifico riferimento alle modalità del suo esercizio, dell'efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta dalla Regione;
- g) realizzazione della funzione generale di raccordo con lo Stato, con le istituzioni dell'Unione europea, con altri Stati e con gli enti territoriali di altri Stati, nel rispetto della legislazione statale.

2. La Regione esercita le sole funzioni amministrative attinenti alla sua organizzazione, nonché a esigenze di carattere unitario, non conferibili agli enti locali, esclusa ogni forma di gestione amministrativa regionale a livello comunale, provinciale o comunque infraregionale. L'attività amministrativa della Regione deve svolgersi in modo sollecito ed economico. Essa si ispira ai principi di eguaglianza, di imparzialità e semplificazione delle procedure.

Art. 21

1. La Regione ha autonomia finanziaria, che esercita nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

2. L'autonomia finanziaria deve consentire alla Regione di finanziare integralmente le funzioni pubbliche ad essa attribuite e di applicare concretamente il principio di responsabilità nel reperimento e nella gestione delle risorse ad essa spettanti.

3. La Regione esercita la potestà legislativa e regolamentare in materia finanziaria, come strumento di attuazione delle competenze e delle funzioni di governo, legislativa e amministrativa assegnate alla Regione dalla Costituzione, anche per il potenziamento dell'autonomia degli enti locali in attuazione del principio di sussidiarietà.

4. La potestà legislativa e regolamentare di cui al comma 3 ricomprende anche la facoltà per la Regione di istituire tributi propri, di cui può determinare il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e l'aliquota, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario stabiliti dallo Stato.

5. Nell'esercizio della sua potestà finanziaria la Regione opera nel rispetto degli atti statali di perequazione delle risorse finanziarie e di quelli che provvedono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Art. 22

1. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, contribuisce alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea.

2. La Regione promuove accordi e collaborazioni con altri Stati e con enti territoriali di altri Stati per favorire lo sviluppo dei rapporti economici, culturali e sociali della comunità veneta, anche mediante forme organizzative di raccordo e di gestione di attività di comune interesse, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

Art. 23

1. La Regione ispira i suoi rapporti con lo Stato alla tutela delle prerogative e dei poteri che la Costituzione riconosce a essa e a tutti gli enti territoriali del Veneto.

2. Nel rispetto della Costituzione e del principio di leale e reciproca collaborazione con tutti i soggetti che compongono la Repubblica, la Regione è impegnata a promuovere e a sottoscrivere ogni forma di accordo o intesa con lo Stato, che valorizzi la specificità del Veneto e favorisca lo sviluppo sociale, economico e civile delle sue comunità. In questo quadro la Regione è altresì impegnata ad adottare ogni azione ed iniziativa utile a rafforzare ed estendere, anche attraverso il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni di autonomia, le competenze legislative, amministrative e finanziarie del Veneto.

3. La Regione, consapevole della necessità di assicurare le risorse necessarie per poter sostenere lo sviluppo sociale, economico e civile delle proprie popolazioni, è impegnata a valorizzare, nel modo più ampio e più coerente con i principi del federalismo fiscale, la propria autonomia finanziaria e tributaria. Essa è altresì impegnata ad assumere ogni iniziativa necessaria a garantire che lo Stato adotti principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario rispettosi dei principi del federalismo fiscale contenuti nella Costituzione.

4. La Regione opera perché lo Stato assicuri sia a essa che agli enti territoriali ricompresi nel territorio regionale adeguate compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio del Veneto.

5. La Giunta regionale presenta annualmente in allegato al bilancio una relazione sullo stato di attuazione dei principi di cui al presente articolo. La Giunta regionale, inoltre, informa periodicamente il Consiglio regionale sugli accordi e sulle intese intervenuti tra Stato e Regioni.

Art. 24

1. La Regione valorizza la collaborazione con le altre Regioni e stipula con esse intese, anche dando vita a organi comuni e conferendo a questi funzioni e risorse. Le intese sono ratificate con legge regionale.

Art. 25

1. La Regione riconosce, rispetta e garantisce l'autonomia degli enti locali nelle sue diverse manifestazioni. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni secondo quanto stabilito dalla Costituzione.

2. La Regione, consapevole delle differenze e delle diverse vocazioni delle sue comunità e dei loro territori, conferisce, nel rispetto del primato dei Comuni, sulla base di puntuali intese, a essi, alle Comunità montane, alle Città metropolitane e alle Province, competenze amministrative necessarie all'autogoverno locale. La legge regionale assicura le risorse finanziarie, strumentali e di personale per l'esercizio delle funzioni da essa conferite agli enti territoriali. La Regione promuove e favorisce le forme associative dei Comuni e riconosce il ruolo delle Comunità montane e isolate.

3. La Regione, in considerazione della specificità della Provincia di Belluno, quale Provincia transfrontaliera e interamente montana, abitata da significative minoranze linguistiche, ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario della Regione, conferisce ad essa con legge regionale le competenze amministrative regionali in materia di politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, servizi alla persona, usi del territorio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, sostegno e promozione delle attività economiche. La legge regionale trasferisce contestualmente le risorse necessarie per l'esercizio di tali funzioni.

4. Ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario della Regione, la legge regionale può conferire, previa apposite intese, anche ad altre Province competenze amministrative regionali in materia di minoranze linguistiche, usi del territorio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, sostegno e promozione delle attività economiche, trasferendo contestualmente le risorse necessarie per l'esercizio di tali funzioni.

Art. 26

1. La Regione può sostituirsi a organi degli enti territoriali, nel caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione ai rispettivi enti, quando l'inerzia o le inadempienze determinino il mancato rispetto della normativa regionale attuativa dei vincoli comunitari o degli obblighi internazionali, ovvero la violazione della normativa regionale relativa alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ovvero nei casi di grave pericolo per l'incolumità pubblica o quando sussistano specifiche e comprovate ragioni di tutela della comunità regionale. La legge regionale stabilisce le modalità per l'esercizio del potere sostitutivo della Regione, assicurando che tale potere sia esercitato nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione.

2. Per i casi di perdurante inerzia o di gravi e ripetute disfunzioni da parte degli enti territoriali nelle funzioni a essi conferite dalla Regione, questa, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, può adottare una legge di revoca del conferimento delle funzioni e il loro passaggio ad altro livello territoriale di governo o alla gestione regionale diretta delle funzioni amministrative conferite. La legge regionale deve comunque prevedere che, prima del passaggio delle funzioni, gli enti interessati siano sentiti e deve definire le modalità per il trasferimento delle relative risorse finanziarie, strumentali e di personale sulla base del principio del contraddittorio

con l'ente interessato e assicurando comunque il rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione.

TITOLO II – GLI ORGANI DELLA REGIONE –

Art. 27

1. Sono organi della Regione:
 - a) il Consiglio regionale;
 - b) il Presidente della Giunta regionale;
 - c) la Giunta regionale.

CAPO I – IL CONSIGLIO REGIONALE –

Art. 28

1. Il Consiglio regionale è l'organo di rappresentanza democratica del Veneto.
2. Il Consiglio determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà legislativa, nonché la potestà regolamentare non attribuita dalla legge regionale alla Giunta regionale; adempie le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi della Regione e dello Stato.
3. Il Consiglio, inoltre:
 - a) delibera i principi e gli indirizzi della programmazione regionale generale, intersettoriale e settoriale;
 - b) approva il programma regionale di sviluppo e i piani di settore e ne verifica periodicamente l'attuazione;
 - c) approva il documento di programmazione economica e finanziaria ed elabora, in coerenza con questo, gli indirizzi alla Giunta regionale per la predisposizione del bilancio preventivo;
 - d) approva il bilancio di previsione e il rendiconto generale;
 - e) delibera gli atti di intervento della Regione nella programmazione interregionale, nazionale e comunitaria;
 - f) istituisce e disciplina con legge i tributi regionali, nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
 - g) nomina i rappresentanti della Regione, salvo i casi in cui la potestà sia attribuita dalla legge ad altri organi della Regione;
 - h) approva annualmente la legge regionale comunitaria e delibera i provvedimenti generali attuativi degli atti dell'Unione europea;
 - i) nel rispetto della Costituzione e delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, disciplina con apposita legge regionale le modalità e le forme, anche organizzative, della partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari;
 - l) nel rispetto della Costituzione e della legge dello Stato, determina con apposita legge regionale le modalità e le forme, anche organizzative, che regolano l'attività di rilievo internazionale della Regione;
 - m) ratifica con legge gli accordi con altri Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati, nelle materie di sua competenza, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato;
 - n) istituisce con legge enti dipendenti dalla Regione, aziende e agenzie regionali;
 - o) può fare proposte di legge alle Camere;
 - p) delibera su ogni altro provvedimento per il quale la Costituzione, lo Statuto o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla Regione.

Art. 29

1. Il Consiglio regionale è eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione a suffragio universale, libero, diretto e segreto, secondo le modalità fissate dalla legge elettorale approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Il numero dei consiglieri regionali è stabilito dalla legge elettorale.
2. La legge elettorale, nel quadro della Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

Art. 30

1. La prima riunione del Consiglio regionale ha luogo non oltre il decimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente del Consiglio uscente.
2. Finché non sia riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.
3. Nella prima riunione la presidenza provvisoria del Consiglio è assunta, fino all'elezione del Presidente, dal consigliere che, tra i presenti, è il più anziano di età; fungono da Segretari i due consiglieri più giovani di età.

Art. 31

1. Nella prima riunione il Consiglio regionale procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. I Vicepresidenti e i Segretari sono eletti a scrutinio segreto e in modo che, per entrambe le cariche, sia assicurata la presenza della minoranza.
4. Fatti salvi i casi di decadenza, impedimento permanente e dimissioni, i componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica per l'intera legislatura e fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.
5. La mozione di decadenza, presentata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio nei confronti del Presidente o di uno degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza e approvata a scrutinio segreto dai due terzi dei componenti del Consiglio, ne determina la cessazione dalla carica.

Art. 32

1. Il Consiglio regionale provvede alla convalida della elezione dei consiglieri regionali a norma del Regolamento.
2. Il Consiglio delibera, su relazione della Giunta delle elezioni, eletta nella prima seduta e composta in modo da rispettare la consistenza numerica dei gruppi consiliari.

Art. 33

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.
3. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 34

1. Ogni consigliere regionale ha potere di iniziativa, di interrogazione anche a risposta immediata, di interpellanza e di mozione. La risposta alle interrogazioni e alle interpellanze è obbligatoria; il Regolamento disciplina le modalità per garantire tempi definiti per la relativa trattazione in Consiglio regionale. Ogni consigliere ha potere di iniziativa relativamente ai regolamenti regionali di competenza del Consiglio.
2. A ogni consigliere sono assicurate le condizioni per il migliore esercizio del mandato.
3. Nell'esercizio della funzione ispettiva ogni consigliere ha diritto di conoscere, anche attraverso verifiche dirette, acquisendo la documentazione e le informazioni di volta in volta necessarie, lo stato dell'amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti regionali, in particolare per quanto attiene alla erogazione dei servizi.
4. Ogni consigliere ha altresì diritto di accesso agli uffici della Regione e diritto di ottenere dal Presidente della Giunta, dalla Giunta e da tutti gli uffici della Regione, degli enti, delle aziende, delle agenzie e degli organismi regionali da essa dipendenti, tutte le informazioni necessarie e copia degli atti e documenti utili all'esercizio del mandato, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
5. I consiglieri esercitano inoltre tutte le competenze loro attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 35

1. L'ammontare delle indennità che spettano ai consiglieri, anche in relazione alle funzioni e alle attività concretamente svolte, è fissato con legge regionale.

Art. 36

1. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta il Consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal Regolamento; cura le relazioni del Consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali; garantisce il rispetto dello Statuto e del Regolamento; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento.

Art. 37

1. L'Ufficio di Presidenza:

- a) collabora con il Presidente nell'esercizio dei suoi compiti;
- b) assicura le prerogative e i diritti dei consiglieri;
- c) tiene i rapporti con i gruppi consiliari;
- d) definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e verifica annualmente i risultati della gestione;
- e) amministra i fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio;
- f) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal Regolamento.

Art. 38

1. Ogni consigliere regionale deve appartenere a un gruppo consiliare. Il Regolamento disciplina le modalità per la costituzione dei gruppi e per l'adesione a essi dei singoli consiglieri.

2. L'Ufficio di Presidenza assegna ai gruppi consiliari, per l'esercizio delle loro funzioni, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale. Le risorse finanziarie assegnate ai gruppi sono a carico dei fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio.

Art. 39

1. Il Consiglio regionale istituisce Commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini.

2. Il Regolamento disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni, garantendo la partecipazione o la presenza di tutti i gruppi consiliari.

3. Il Presidente e gli altri componenti della Giunta hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.

4. Il Consiglio può altresì istituire Commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali.

5. Le Commissioni si avvalgono del personale del Consiglio a esse assegnato e possono ricorrere all'attività di esperti da esse designati.

Art. 40

1. Le Commissioni esaminano preventivamente i progetti di legge e di regolamento e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio regionale.

2. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni possono disporre lo svolgimento di attività conoscitive e acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile alla loro attività. Le Commissioni hanno comunque sempre facoltà di ordinare l'esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione alla Giunta regionale, i dirigenti regionali e gli amministratori ovvero i dirigenti di enti, aziende, agenzie e organismi regionali. I convocati hanno l'obbligo di fornire alle Commissioni tutte le informazioni e i dati che vengono loro richiesti, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. I componenti delle Commissioni sono tenuti a mantenere il segreto sulle informazioni di cui vengono a conoscenza a motivo del loro ufficio e che, ai sensi delle leggi vigenti, sono da reputarsi segrete o riservate.

3. Il Regolamento disciplina le modalità con le quali enti locali, cittadini, organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali possono partecipare ai lavori delle Commissioni ed essere da queste consultati.

4. Il Regolamento stabilisce adeguate forme di pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle Commissioni.

Art. 41

1. Il Consiglio regionale può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale, sull'attività e sulla gestione amministrativa di enti, agenzie ed organismi regionali e, in generale, su fatti e situazioni di rilevante interesse regionale.

2. La Commissione di inchiesta è istituita con delibera che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno i due quinti dei componenti del Consiglio. Con la delibera istitutiva sono fissati i compiti, le materie, la composizione della Commissione, tenendo conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari e delle modalità di funzionamento stabilite.

3. Gli amministratori e i dipendenti della Regione, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti e i documenti di cui siano in possesso per ragioni d'ufficio anche in esenzione del segreto d'ufficio.

4. I commissari sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio.

Art. 42

1. Il Consiglio regionale ha autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa e contabile, che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento, nell'ambito dello stanziamento assegnato in bilancio.

2. Il Consiglio si avvale di proprio personale inserito in uno specifico e separato ruolo organico.

Art. 43

1. Il Regolamento assicura le condizioni per l'effettivo esercizio dei diritti delle minoranze consiliari, in particolare per quanto riguarda la programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni, i termini di esame delle proposte consiliari, la composizione delle Commissioni e degli organismi con funzioni di vigilanza e controllo, le nomine di competenza consiliare.

2. Nelle nomine degli amministratori di enti, agenzie e aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e organi statali, regionali e locali è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza anche delle minoranze consiliari.

3. La programmazione dei lavori consiliari e delle Commissioni deve assicurare tempi certi per l'esame e il voto finale delle proposte tanto della minoranza quanto della maggioranza consiliare e della Giunta.

4. Il Regolamento stabilisce la possibilità per i gruppi consiliari di minoranza di individuare un portavoce dell'opposizione, definendone le funzioni.

Art. 44

1. Il Consiglio regionale adotta e modifica il proprio Regolamento a maggioranza dei suoi componenti.

2. Nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, spetta al Regolamento disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.

Art. 45

1. Il Consiglio regionale si riunisce di diritto nei mesi di febbraio, giugno e ottobre di ogni anno.

2. Il Consiglio è convocato, inoltre, per iniziativa del Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta o di un quarto dei componenti del Consiglio.

3. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio con preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza, la convocazione può essere disposta con preavviso di quarantotto ore. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.

4. Qualora il Presidente della Giunta o un quarto dei componenti del Consiglio ne abbiano presentato richiesta al Presidente del Consiglio, la convocazione deve essere disposta entro dieci giorni e il Consiglio deve essere riunito nei dieci giorni successivi.

5. Ove nei casi indicati dal comma 1 il Presidente del Consiglio non provveda alla convocazione ovvero quando non rispetti i termini previsti dallo Statuto, il Consiglio è convocato da uno dei Vicepresidenti, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento.

Art. 46

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche; il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

2. L'Ufficio di Presidenza individua le modalità e gli strumenti più idonei a favorire la più ampia informazione e pubblicità dei lavori consiliari.
3. Il Consiglio delibera validamente con la presenza in aula della maggioranza dei componenti del Consiglio, con esclusione di quelli che abbiano ottenuto congedo a norma del Regolamento, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
4. Agli effetti del comma 3 e con le modalità stabilite dal Regolamento, i consiglieri sono considerati in congedo entro il numero massimo di un quinto.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a scrutinio palese; tre consiglieri possono chiedere la votazione per appello nominale. Le votazioni concernenti persone si fanno a scrutinio segreto, salva diversa disposizione dello Statuto e del Regolamento.

CAPO II – IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA GIUNTA REGIONALE –

Art. 47

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, con voto diretto e contestualmente all'elezione del Consiglio regionale. Il Presidente della Giunta regionale è componente del Consiglio regionale. Dalla data della proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.
2. La legge elettorale regionale stabilisce il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente.
3. Il Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra i quali un Vicepresidente. Nella prima seduta del Consiglio successiva alla nomina ne dà comunicazione e illustra gli indirizzi generali di governo.
4. Il Presidente, dalla data della sua proclamazione e sino alla nomina dei componenti della Giunta, esercita anche le funzioni di competenza della Giunta regionale.
5. Il Presidente può revocare uno o più componenti della Giunta dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 48

1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile.
2. Il Presidente della Giunta inoltre:
 - a) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
 - b) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione di questa e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;
 - c) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge e, ove non sia disposto diversamente, i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione;
 - d) esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
4. In caso di impedimento o di assenza del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni del Presidente sono esercitate, dal componente della Giunta più anziano di età.

Art. 49

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale e comunque con un massimo di quattordici.
2. I componenti della Giunta regionale sono scelti fra i consiglieri regionali o fra soggetti esterni al Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.
3. La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni nel rispetto del proprio regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essa delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti.
4. Il Presidente può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta e può altresì affidare a uno o più componenti della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.

5. Le sedute della Giunta regionale non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

Art. 50

1. La Giunta regionale definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione, esercita la potestà regolamentare nei limiti e nelle forme previste dalle leggi regionali.

2. La Giunta regionale delibera altresì:

a) sui progetti di legge, di regolamento e sui provvedimenti da presentare al Consiglio regionale;
b) sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale, anche su iniziativa del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali. Delle impugnazioni deliberate e dei conflitti promossi dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta.

3. La Giunta regionale esercita inoltre tutte le altre competenze a essa attribuite dallo Statuto e dalle leggi regionali.

4. Al Presidente e ai componenti della Giunta regionale è attribuita una indennità di carica stabilita dalla legge regionale.

Art. 51

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. Il voto del Consiglio regionale contrario a una proposta della Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni.

3. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

4. Dopo la scadenza del Consiglio o dopo l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta.

5. In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta regionale, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente o, in mancanza, dal componente della Giunta più anziano d'età, e la Giunta regionale rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta.

PARTE IV

TITOLO I – LA FUNZIONE LEGISLATIVA –

Art. 52

1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta, oltre che al popolo, alla Giunta regionale, a ogni consigliere regionale e agli enti e organi ai quali è conferita dallo Statuto.

2. L'iniziativa spetta inoltre ai singoli Consigli provinciali, ai singoli Consigli dei comuni capoluogo di Provincia e delle Città metropolitane, ai Consigli di Comuni che singolarmente, o unitamente ad altri, raggiungano complessivamente una popolazione non inferiore a diecimila abitanti.

3. I progetti di legge di istituzione di nuovi Comuni o di modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni, che siano stati respinti dal Consiglio regionale, non possono essere ripresentati prima del termine di dieci anni, ridotto a cinque se di iniziativa dei Comuni.

4. I progetti di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.

Art. 53

1. I progetti di legge e di regolamento sono esaminati e approvati dal Consiglio regionale articolo per articolo e con votazione finale, secondo le norme del Regolamento.

2. Il Consiglio, su iniziativa della Commissione competente, può deferire a maggioranza dei suoi componenti alla Commissione stessa, salvo che si opponga almeno un decimo dei

componenti del Consiglio, l'approvazione delle leggi o dei regolamenti articolo per articolo, riservando al Consiglio la sola votazione finale. Sino al momento della votazione finale da parte del Consiglio, il progetto di legge o di regolamento è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione, qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del Consiglio.

3. La procedura ordinaria di esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi tributarie e di bilancio, la legge elettorale, le leggi di ratifica delle intese con altre Regioni, le leggi di ratifica delle intese e degli accordi con altri Stati o con enti territoriali di altri Stati, le leggi e i regolamenti per l'approvazione dei quali è richiesta una maggioranza qualificata.

4. Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 54

1. I soggetti legittimati a presentare progetti di legge possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo regionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione dei progetti di legge il primo firmatario, con le modalità stabilite dal Regolamento.

3. Qualora su un progetto di legge non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione, il progetto è iscritto di diritto all'ordine del giorno del Consiglio ed è discusso nella prima seduta con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 55

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione; è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

2. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che il regolamento preveda un termine diverso.

PARTE V

TITOLO I – BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO –

Art. 56

1. La Regione ha un proprio bilancio.

2. Il bilancio della Regione deve rispettare le norme stabilite nella legge regionale che disciplina la materia contabile.

3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

4. Il bilancio di previsione, redatto in conformità con il documento di programmazione economica e finanziaria e con l'atto di indirizzo per la formazione del bilancio approvati annualmente dal Consiglio regionale entro il mese di luglio, è presentato al Consiglio entro il 30 settembre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 21 dicembre.

5. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con apposita legge, in via eccezionale, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

6. I bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti e partecipati dalla Regione, approvati dai rispettivi organi deliberanti, sono inviati alla Giunta regionale che li trasmette per conoscenza al Consiglio regionale entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento.

7. La Regione ha demanio e patrimonio propri. Con legge regionale è disciplinata la gestione del demanio e del patrimonio.

Art. 57

1. Il rendiconto generale della Regione è articolato in:

a) conto del bilancio;

b) conto generale del patrimonio.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il rendiconto generale dell'anno finanziario scaduto il 31 dicembre precedente.

3. Il rendiconto generale è esaminato e approvato secondo le norme della legge regionale di contabilità. Esso deve comunque essere approvato con legge regionale entro il 30 giugno

dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce. Al rendiconto generale è allegato l'ultimo bilancio approvato dagli enti e organismi dipendenti e partecipati dalla Regione.

Art. 58

1. Il Consiglio regionale controlla periodicamente, attraverso la competente Commissione consiliare, l'attuazione dei programmi regionali e verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa della Regione, degli enti e organismi dipendenti o partecipati dalla Regione, nonché la gestione del bilancio e del patrimonio, in vista degli obiettivi programmati e dei mezzi disponibili. La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio.

2. Il Consiglio regionale attua opportune forme di monitoraggio e di verifica degli effetti diretti e indiretti delle leggi di spesa.

Art. 59

1. La Regione si avvale per la gestione finanziaria di un proprio servizio di tesoreria.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE –

Art. 60

1. L'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono stabiliti sulla base della legge regionale. La relativa disciplina si ispira a criteri di flessibilità e di coordinamento e di programmazione dell'azione amministrativa della Regione.

2. I dirigenti operano per il conseguimento degli obiettivi a essi assegnati e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive degli organi regionali.

3. L'organizzazione amministrativa della Regione si articola in una Segreteria generale della programmazione, cui è preposto un dirigente nominato dalla Giunta regionale, e in una Segreteria generale del Consiglio regionale, cui è preposto un dirigente nominato dal Consiglio stesso. L'incarico può essere conferito anche a esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale.

Art. 61

1. La Regione per lo svolgimento di compiti propri può istituire con legge agenzie regionali.

2. Le agenzie regionali sono unità amministrative caratterizzate dall'assegnazione di un compito specifico, per la cui realizzazione sono attribuite risorse organizzative ed economiche. Le agenzie hanno direzione e responsabilità autonome, entro gli indirizzi definiti dal Consiglio regionale e sotto la vigilanza e il controllo della Giunta regionale.

3. Alle agenzie è preposto un dirigente unico nominato dalla Giunta, sentita la competente Commissione consiliare. Al dirigente dell'agenzia spetta la direzione e la gestione dell'organizzazione e di tutte le attività necessarie al perseguimento dei compiti affidati dalla legge istitutiva, secondo gli indirizzi del Consiglio.

Art. 62

1. Per l'esercizio di funzioni tecniche o specialistiche, la Regione può istituire con legge enti, disciplinandone l'organizzazione secondo criteri di snellezza operativa.

2. Gli amministratori riferiscono annualmente alla competente Commissione consiliare e possono comunque essere sempre chiamati dalle Commissioni consiliari competenti a riferire sull'andamento dell'attività dell'ente a essi affidato.

Art. 63

1. La Regione può partecipare a società, costituite ai sensi del codice civile, che operino in settori di interesse regionale. Ove occorra, può promuoverne la costituzione.

2. La partecipazione della Regione è autorizzata con legge regionale che, con riferimento anche ai disposti dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, ne stabilisce la misura e ne determina presupposti e condizioni, nonché i criteri per l'eventuale dismissione, totale o parziale, o per l'eventuale acquisizione di azioni o di quote sociali.

3. La Regione partecipa all'assemblea societaria attraverso il Presidente della Giunta regionale, che può intervenire alle riunioni anche per mezzo di un suo delegato. Il Presidente della

Giunta regionale è comunque tenuto a riferire alla competente Commissione consiliare, nella prima seduta utile, delle decisioni assunte e degli atti compiuti da lui o dal suo delegato.

4. La Regione può affidare a società, a prevalente partecipazione regionale, mediante apposita convenzione, lo svolgimento di determinati servizi aventi carattere imprenditoriale.

PARTE VI

TITOLO I – ORGANI DI GARANZIA –

Art. 64

1. La Commissione di garanzia statutaria è organo di consulenza e garanzia della Regione. È formata da tre membri, eletti con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale, scelti tra esperti di fama nazionale di diritto costituzionale o amministrativo o regionale.

2. La Commissione decide in tema di regolarità e ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo e di iniziativa legislativa popolare.

3. Su richiesta motivata del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, nonché del Consiglio delle autonomie locali, la Commissione esprime il proprio parere riguardo a:

- a) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
- b) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e degli enti locali;
- c) altri casi previsti dalle leggi regionali.

4. La legge regionale stabilisce le modalità di funzionamento della Commissione, ne determina l'autonomia regolamentare e funzionale, nonché il trattamento economico dei suoi componenti.

Art. 65

1. La Regione istituisce con legge il Difensore civico e il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. La legge regionale disciplina per ciascun organismo le funzioni e la composizione.

PARTE VII

TITOLO I – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI –

Art. 66

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione a seguito della relativa promulgazione.

2. Al Regolamento del Consiglio, vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto, sono apportate, con le modalità di cui all'art. 44, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dello Statuto stesso.

3. La Regione adegua la propria normativa alle disposizioni del presente Statuto entro due anni dalla sua entrata in vigore.

4. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative e regolamentari, continuano comunque ad applicarsi le leggi e i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

INDICE

<i>PARTE I</i>	14
TITOLO I – PRINCIPI –	14
Art. 1	14
Art. 2	14
TITOLO II – DIRITTI -	14
Art. 3	14
Art. 4	14
Art. 5	14
Art. 6	15
Art. 7	15
Art. 8	15
Art. 9	15
Art. 10	15
<i>PARTE II</i>	15
TITOLO I – CITTADINI, PARTECIPAZIONE E AUTONOMIE	15
Art. 11	15
Art. 12	15
Art. 13	15
Art. 14	16
Art. 15	16
Art. 16	16
Art. 17	16
Art. 18	17
<i>PARTE III</i>	17
TITOLO I- AUTONOMIA DELLA REGIONE	17
Art. 19	17
Art. 20	17
Art. 21	18
Art. 22	18
Art. 23	18
Art. 24	19
Art. 25	19
Art. 26	19
TITOLO II – GLI ORGANI DELLA REGIONE	20
Art. 27	20
CAPO I – IL CONSIGLIO REGIONALE	20
Art. 28	20
Art. 29	20
Art. 30	21
Art. 31	21
Art. 32	21
Art. 33	21
Art. 34	21
Art. 35	22
Art. 36	22
Art. 37	22
Art. 38	22
Art. 39	22
Art. 40	22
Art. 41	23
Art. 42	23
Art. 43	23
Art. 44	23
Art. 45	23
Art. 46	23
CAPO II - IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA GIUNTA REGIONALE	24
Art. 47	24
Art. 48	24

Art. 49	24
Art. 50	25
Art. 51	25
<i>PARTE IV</i>	25
TITOLO I – LA FUNZIONE LEGISLATIVA	25
Art. 52	25
Art. 53	25
Art. 54	26
Art. 55	26
<i>PARTE V</i>	26
TITOLO I – BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO	26
Art. 56	26
Art. 57	26
Art. 58	27
Art. 59	27
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE	27
Art. 60	27
Art. 61	27
Art. 62	27
Art. 63	27
<i>PARTE VI</i>	28
TITOLO I –ORGANI DI GARANZIA	28
Art. 64	28
Art. 65	28
<i>PARTE VII</i>	28
TITOLO I – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	28
Art. 66	28